

Linee guida per la richiesta al Nucleo di Valutazione del parere di congruità del curriculum scientifico o professionale dei/delle titolari dei contratti di insegnamento ex L. 240/2010, art. 23, c. 1

rev. 12 marzo 2021

1. Scopo e campo di applicazione

Il Nucleo di Valutazione ha predisposto le presenti Linee guida che definiscono le modalità attraverso cui ciascun Dipartimento potrà inoltrare al Nucleo stesso la richiesta del parere di congruità sul curriculum scientifico o professionale degli/delle esperti/e a cui affidare un incarico d'insegnamento senza procedura selettiva, ai sensi della L. 240/2010, Art. 23, c. 1, nell'ambito di un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico e nei percorsi formativi per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (PeF24).

2. Riferimenti normativi

- L. 240/2010, Art. 23, c. 1: *Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso [...], per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.*
- L. 240/2010, Art. 2, c. 1, lett. r): *attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica [...] della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1.*
- Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre, Art. 30, c. 6: *I contratti stipulati, in assenza di procedura selettiva, ai sensi del presente articolo sono oggetto di verifica da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo in merito alla congruità del curriculum scientifico del soggetto incaricato.*

3. Termini entro cui le richieste del parere di congruità devono pervenire al Nucleo di Valutazione

Le richieste a firma del Direttore di Dipartimento devono pervenire al Nucleo di Valutazione entro le date fissate nel documento *Offerta formativa dell'Ateneo per l'a.a. XX/XX+1 e Assicurazione della Qualità nella didattica: calendarizzazione per processi.*

4. Documentazione da sottoporre al Nucleo di Valutazione

Le richieste devono essere accompagnate da:

- a) curriculum vitae dell'esperto/a in formato europeo, aggiornato agli ultimi sei mesi e accompagnato da un elenco ugualmente aggiornato delle pubblicazioni. L'esperienza attestata nel curriculum deve essere almeno decennale;

- b) delibera della struttura competente relativa alla proposta di attribuzione dell'incarico di insegnamento ad esperto/a di alta qualificazione scientifica o professionale;
- c) modulo allegato alle presenti linee guida, da compilare, per ciascun esperto/a, con le informazioni ivi richieste.

5. Casi in cui il parere del Nucleo di Valutazione sarà comunque positivo

Il Nucleo di Valutazione esprimerà parere positivo, senza necessità di effettuare particolari esami e verifiche della documentazione o altri approfondimenti nel caso che gli esperti/e posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del titolo di *professore emerito* o di *professore onorario*;
- b) essere in possesso del titolo di *professore o ricercatore senior dell'Università Roma Tre*, ma solo se al primo anno di conferimento della qualifica, ai sensi dell'art. 41, comma 5 del *Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre*;
- c) essere esperti/e provenienti da enti pubblici e istituzioni di ricerca (es.: CNR, INFN, ecc.) in convenzione con l'Ateneo, di cui all'art. 30, c. 1, del *Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre*, purché in possesso di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico o titolo di studio equivalente dei precedenti ordinamenti.

Pertanto, per questi esperti/e è sufficiente che nella richiesta del parere di congruità indirizzata al Nucleo sia dichiarato il possesso di almeno uno dei suddetti requisiti.

Nel caso di esperti/e stranieri/e, il Nucleo esprimerà parere positivo, senza necessità di effettuare particolari esami e verifiche della documentazione o altri approfondimenti, solo se questi ricoprono la qualifica di professore di prima o seconda fascia (o equivalenti) presso università straniera da almeno 15 anni, con incarichi di insegnamento in discipline congruenti con la declaratoria del SSD (ex DM 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni) cui appartiene l'insegnamento proposto.

6. Durata della validità del parere del Nucleo di Valutazione

Il parere favorevole del Nucleo di Valutazione deve considerarsi valevole per 5 anni accademici consecutivi a partire dal primo in cui il contratto di insegnamento è stato espletato, ad eccezione del parere espresso per i docenti in possesso del titolo di *professore o ricercatore senior dell'Università Roma Tre*, che è da considerarsi valido per il solo primo anno accademico di conferimento della qualifica ai sensi dell'art. 41, comma 5 del *Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre*.

Il parere favorevole del Nucleo di Valutazione decade nel caso in cui, nel corso dell'espletamento dell'incarico, intervengano valutazioni negative sull'esperto/a da parte dell'organo didattico competente e/o da parte degli studenti.

Si ricorda comunque che, ai sensi dell'art. 30 c. 4 del *Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre*, il contratto, della durata massima di un anno accademico, è rinnovabile annualmente per un periodo massimo di cinque anni incluso il primo.

Si precisa inoltre che:

- a) dopo il parere reso per il primo anno dal Nucleo, il Dipartimento può deliberare annualmente di rinnovare l'incarico (per sole quattro volte), purché non vi sia soluzione di continuità fra i vari anni e si tratti di insegnamento appartenente al medesimo SSD; la deliberazione del rinnovo deve essere quindi trasmessa direttamente all'Area del Personale e, per conoscenza, all'Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione, senza passaggio preventivo presso il Nucleo di Valutazione per la formulazione del parere;
- b) le richieste di rinnovo presuppongono continuità di rapporto, per insegnamento appartenente al medesimo SSD, sul quale il Nucleo si è già espresso favorevolmente; eventuali richieste di contratto, per insegnamento appartenente a diverso SSD, alla medesima persona necessitano lo svolgimento di una procedura con richiesta di parere al Nucleo.

7. Disposizione transitoria

Per il rinnovo di incarichi che, al momento dell'entrata in vigore delle presenti linee guida, abbiano già ottenuto, per il corrente anno accademico o per anni accademici precedenti, il parere favorevole del Nucleo, il Dipartimento può indirizzare direttamente all'Area del Personale e, per conoscenza, all'Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione, la richiesta di rinnovo del contratto, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento e senza parere preventivo del Nucleo di Valutazione, per un numero di annualità che non ecceda il limite complessivo di 5 anni in cui siano compresi l'anno accademico di conferimento e tutti gli eventuali rinnovi già ottenuti.

ALLEGATO: Modello da compilare per la richiesta del parere di congruità del curriculum scientifico o professionale dei/delle titolari dei contratti di insegnamento ex L. 240/2010, art. 23, c. 1

Dipartimento richiedente:

Nome e cognome dell'esperto/a:

Denominazione dell'insegnamento oggetto dell'incarico che si intende conferire all'esperto/a e specifica del relativo SSD:

.....

Breve descrizione dell'insegnamento:

.....
.....
.....
.....

Motivare le ragioni per le quali si è scelto di ricorrere alla copertura sulla base del parere di congruità del Nucleo di Valutazione, anziché avvalersi della procedura di bando selettivo:

.....
.....
.....
.....

Caratteristiche di alta professionalità possedute dall'esperto/a individuato/a e della congruità del suo profilo con il suddetto insegnamento:

.....
.....
.....
.....

L'incarico è (*barrare l'opzione scelta*)

- a titolo oneroso
- a titolo gratuito.

L'esperto/a ha ricoperto, negli anni precedenti, il medesimo incarico di insegnamento presso l'Università degli Studi Roma Tre?

- Sì, a seguito di procedura di bando selettivo
- Sì, sulla base del parere di congruità del Nucleo di Valutazione
- No

Se sì, l'esperto/a è stato riconfermato a seguito di valutazione positiva dell'attività didattica da parte dell'organo didattico competente, formulata, eventualmente, anche sulla base dell'esito della rilevazione dell'opinione degli studenti?

- Sì
- No

Si intende designare l'esperto/a come **docente di riferimento** del corso di studi?

- Sì
- No